

S T A T U T O

**ASSOCIAZIONE PATRIZI
CHIASSESI**

C H I A S S O

I. NORME GENERALI

Art. 1

L'Associazione Patrizi Chiassesi, con sede in Chiasso, è una associazione costituita per tempo indeterminato e retta dal presente statuto, nonchè dagli art. 60 e segg. CCS.

Art. 2

L'Associazione ha lo scopo di riunire tutti i Patrizi Chiassesi nello spirito dei vincoli e delle tradizioni, vegliando alla conservazione dei diritti patriziali ed alla difesa degli interessi che ne derivano.

Collaborerà inoltre alle attività culturali e benefiche e coopererà alla gestione della cosa pubblica per salvaguardare gli interessi dei Soci e del Comune.

Potranno inoltre essere acquistati e venduti beni immobili.

II. SOCI

Art. 3

Possono essere Membri dell'Associazione i figli di genitore patrizio/a, il coniuge di un patrizio o di una patrizia e tutti coloro che hanno ottenuto lo statuto di patrizio per concessione.

Art. 4

Lo stato di Socio **può** essere concesso dal Consiglio Direttivo alle seguenti condizioni:

- a) se il richiedente è cittadino ticinese attinente di Chiasso da almeno 25 anni; ed ivi domiciliato,

b) se il richiedente è cittadino ticinese domiciliato ininterrottamente a Chiasso da almeno 25 anni.

Deve inoltre godere di buona condotta ed aver dimostrato particolare attaccamento al Comune di Chiasso.

Art. 5

La domanda di concessione dello stato di socio deve essere presentata dal richiedente in forma scritta al Consiglio Direttivo, corredata dagli atti ufficiali comprovanti l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 4.

La domanda si estende al coniuge, se consenziente, ed ai figli minorenni.

Art. 6

La decisione del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

Qualora il Consiglio Direttivo dovesse respingere la domanda di concessione dello stato di patrizio, la decisione può essere oggetto di ricorso alla Assemblea dei Soci.

Il ricorso deve essere presentato in forma scritta, entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 7

Lo stato di socio si perde per le seguenti cause:

- a) per rinuncia volontaria mediante comunicazione scritta;
- b) per mancato pagamento della tassa sociale annua per un periodo di 3 anni consecutivi.

Art. 8

I Membri dell'Associazione si impegnano a rispettare il presente statuto ed a pagare la tassa di socio.

III. ORGANI

Art. 9

Gli organi dell'Associazione Patrizi Chiassesi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) la Commissione di revisione dei conti.

Art. 10

Nelle Assemblee e nel Consiglio Direttivo ogni Membro ha diritto ad un voto.

In caso di parità il voto del Presidente conta doppio.

Art. 11

L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo possono validamente deliberare a maggioranza, qualsiasi sia il numero dei Membri presenti.

Art. 12

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina i Membri del Consiglio Direttivo, tenendo conto di un'equa ripartizione fra le varie Famiglie;
- b) nomina il Presidente del Consiglio Direttivo che funge da Presidente dell'Associazione;
- c) nomina la Commissione di revisione dei conti;
- d) approva il bilancio ed i conti di esercizio;
- f) stabilisce l'ammontare della tassa sociale;
- g) ratifica le domande di concessione dello stato di socio;

- h) decide i ricorsi contro le decisioni del Consiglio Direttivo in merito al rifiuto della concessione dello stato di socio;
- i) esercita la sorveglianza sulla gestione degli altri organi, e li può revocare;
- l) decide l'acquisto e la vendita di immobili;
- m) decide lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione di eventuali beni.

Art. 13

L'Assemblea è la riunione di tutti i Soci. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo nel mese di gennaio di ogni anno, in prossimità della Festa di San Sebastiano, patrono dei Patrizi Chiassesi.

Con un preavviso di almeno 8 giorni il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei Soci in forma straordinaria, così come nel caso in cui 1/5 dei Soci ne facciano richiesta in forma scritta, indicando le trattande.

L'Assemblea potrà deliberare solo sulle trattande previste all'ordine del giorno.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di 15 Membri, Presidente compreso.

La durata della carica è di 3 anni, i Membri uscenti sono rieleggibili.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso è competente per:

- a) eseguire o far eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare proposte o allestire rapporti all'attenzione dell'Assemblea dei Soci;

- c) orientare l'Assemblea in merito al lavoro svolto;
- d) occuparsi dell'amministrazione dell'Associazione;
- e) rappresentare l'Associazione nei confronti di terzi.

Esso si riunisce almeno 2 volte all'anno su convocazione del Presidente.

Riunioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente in caso di necessità o dietro richiesta di almeno 1/3 dei Membri, con un preavviso di 8 giorni.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

- a) un Vice-Presidente;
- b) un Cassiere;
- c) un Segretario.

La carica di cassiere potrà essere assegnata al Segretario.

Art. 17

Il Presidente dirige le sedute del Consiglio Direttivo e firma, unitamente al Segretario, gli atti sociali.

Art. 18

L'Associazione è impegnata dalla firma collettiva a 2 tra il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Art. 19

Il Segretario redige i verbali delle riunioni sociali e delle Assemblee, tiene la corrispondenza, firma tutti gli atti unitamente al Presidente. E' responsabile dell'archivio sociale.

Art. 20

La Commissione di revisione è composta da 3 Membri.
I Revisori non possono essere scelti fra i Membri del Consiglio Direttivo.
Essi presentano il loro rapporto relativo alla verifica della contabilità ad ogni
Assemblea annuale ordinaria. La durata del mandato è fissata a 3 anni. Uno
dei Membri uscenti non è immediatamente rieleggibile.

IV. DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21

E' esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei Soci nei confronti di
terzi.

Art. 22

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza dei 3/4
dei Membri votanti all'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata per tale
trattanda.

L'Assemblea dovrà inoltre decidere la procedura di scioglimento e l'organo
chiamato all'esecuzione della stessa.

Il patrimonio residuo dovrà essere destinato dall'Assemblea ad una o più
istituzioni chiassesi di pubblica utilità.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto, fanno stato le norme degli art.
60 e segg. del CCS.

* * * * *

**Il presente statuto, discusso ed approvato dall'Assemblea dei Soci del
20 gennaio 1996, entrerà immediatamente in vigore.**

Per l'Associazione Patrizi Chiassesi :

Il Presidente :
Sergio Bernasconi

Il Segretario :
Elvezio Chiesa